

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LARA MODICA

Seduta del 17/02/2026

FATTO

La cliente, in data 21.01.2012, chiedeva presso un ufficio dell'intermediario, la sottoscrizione esclusiva di buoni fruttiferi postali ordinari; in tale occasione, venivano emessi otto titoli, quattro intestati a proprio nome e quattro intestati al compagno, tutti richiesti come buoni ordinari; solo in occasione di un'analisi di portafoglio effettuata nell'ottobre 2024 emergeva la presenza, tra i propri investimenti, di un buono appartenente alla serie D25, con durata di 18 mesi e scadenza al 21.07.2013; l'emissione di tale buono non rispecchiava la volontà manifestata al momento della sottoscrizione, essendo stato richiesto esclusivamente l'acquisto di buoni ordinari, come confermato dagli altri sette titoli emessi contestualmente. Sostiene di non avere mai ricevuto alcuna informazione in merito alla natura atipica del titolo, alla sua breve durata né, successivamente, comunicazioni relative alla scadenza o alla prescrizione. Presentatasi in data 30.12.2024 presso l'ufficio dell'intermediario per richiedere il rimborso, le veniva comunicato che il buono risultava prescritto e non liquidabile. Vi è stata un'erronea esecuzione dell'operazione, poiché l'intermediario emetteva un buono della serie D25 in luogo di un buono ordinario, in violazione della volontà contrattuale espressa; l'intermediario ha violato gli obblighi informativi, atteso che non veniva fornita alcuna indicazione sulla particolare durata del titolo né venivano inviate comunicazioni relative alla scadenza e alla prescrizione; vi è stata una mancata informativa sulla durata effettiva del titolo e l'assenza di comunicazioni sulla scadenza e sul termine prescrizione costituiscono violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede previsti

dalla normativa di settore; la prescrizione non può essergli imputata, trattandosi di conseguenza dell'erroneo comportamento dell'intermediario. La ricorrente evidenzia inoltre che la mancata informativa sulla durata del titolo, unitamente all'assenza di comunicazioni relative alla scadenza e al termine prescrizione, integra una violazione degli obblighi di trasparenza, correttezza e buona fede contrattuale previsti dal Testo Unico Bancario e dal Codice del Consumo. Chiede che l'ABF accerti la responsabilità dell'intermediario per l'erronea emissione del buono fruttifero e per la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza; che venga disposto il pagamento in suo favore dell'importo sottoscritto con il buono fruttifero serie D25 del 21.01.2012, comprensivo degli interessi maturati fino alla scadenza, o comunque di quanto ritenuto equo e conforme a giustizia.

L'intermediario eccepisce, in via pregiudiziale, l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, non competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso; l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB. Nel merito, controdeduce che la cliente ha presentato ricorso per n. 1 BFP a termine, appartenente alle Serie D25, sottoscritto il 21.01.2012 e caduto in prescrizione il 21.07.2023; la natura del buono in contestazione è quella della serie D25, con durata massima pari a 18 mesi, come previsto dal relativo foglio informativo disponibile presso gli uffici aperti al pubblico; nessun errore risulta commesso in fase di emissione, essendo il buono conforme alla serie indicata, collocato su supporto cartaceo corretto e con serie e scadenza riportate sul fronte; la prescrizione del titolo risulta maturata, in quanto è decorso il termine decennale dalla scadenza naturale, con conseguente devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla normativa vigente; il buono sottoscritto il 21.01.2012 presentava scadenza al 21.07.2013 e risultava prescritto dal 22.07.2023, mentre il primo reclamo formale risulta pervenuto soltanto dopo tale data; gli orientamenti dell'Arbitro Bancario Finanziario confermano che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce di eccepire la prescrizione e che non è possibile riesaminare condotte anteriori al 2009.

Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto l'eccezione di incompetenza per materia formulata dall'intermediario, dal momento che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane s.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4656 del 21.3.2022).

L'intermediario ha eccepito anche l'inammissibilità delle domande per incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, atteso che i BFP oggetto del ricorso sono stati emessi antecedentemente al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. L'eccezione è infondata.

Parte ricorrente lamenta una condotta omissiva in executivis dell'intermediario in termini di obblighi informativi, chiedendo all'Arbitro, in alternativa al rimborso, "quanto ritenuto equo e giusto"; richiama che in via interpretativa il Collegio qualifica come domanda risarcitoria. Si richiama al riguardo la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 11113/2025: "La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora la ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali". Essendosi compiuta la prescrizione del buono nell'anno 2023, sussiste la competenza temporale dell'Arbitro.

La cliente è titolare di n. 1 BFP a termine appartenente alla serie D25 ed emesso il 21.01.2012 per un valore di € 2.500,00; il buono è stato sottoscritto in data 21.01.2012; sul fronte è indicata chiaramente la data di scadenza 21.07.2013; sul fronte è indicata la serie di appartenenza "D25" e la durata "18 mesi"; dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "BFPDICIOTTOMESI", presente sul sito web dell'Intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione del titolo si colloca nel periodo di emissione della serie D25. Il Foglio informativo del BFP D25 prevede all'art. 3 che: "I buoni hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese". L'art. 8 del D.M. del 19.12.2000 ha esteso l'originario termine di prescrizione quinquennale alla durata ordinaria decennale.

La posizione condivisa dei Collegi è nel senso di non applicare ai buoni a termine di 18 mesi l'orientamento – espresso per altre Serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019 – di individuare il dies a quo ai fini del computo della prescrizione nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza del titolo. Essendo stato emesso il titolo in data 21.01.2012, con scadenza al 21.07.2013, la prescrizione - in assenza di ulteriori atti interruttivi (il reclamo è dell'1.04.2025) - si è compiuta il 21.07.2023.

Non può pertanto essere accolta la domanda volta al rimborso.

Quanto invece alla domanda risarcitoria fondata sulla condotta omissiva dell'intermediario in relazione agli obblighi informativi in corso di rapporto, il Collegio di Coordinamento con decisione n. 11113/2025 ha enunciato i seguenti principi di diritto: "La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell'acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP. Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l'obbligo dell'intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento. L'omissione dell'intermediario i) pregiudica il diritto e l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed ii) obbliga l'intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BFP".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma pari al valore del buono, oltre agli interessi maturati fino alla scadenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE